

## IVA

---

### **Rimborso dell'Iva su operazione accertata come fuori campo**

di Federica Furlani

L'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), modificato dall'[articolo 93 D.L. 1/2012](#) a seguito della procedura di infrazione n. 2011/4081 avviata contro l'Italia dalla Commissione europea, nel superare **il divieto di rivalsa dell'Iva pagata a seguito di un accertamento**, ha disciplinato il **diritto** per il fornitore, in caso di accertamento/rettifica da parte del Fisco, **di rivalersi dell'imposta reclamata dall'Amministrazione finanziaria** nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al **pagamento oltre che dell'Iva accertata anche delle sanzioni e dei relativi interessi**.

L'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), dispone infatti che: *“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.*

Il cliente destinatario della rivalsa, sulla base di una nota di addebito ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), **ha quindi diritto di portare in detrazione l'Iva addebitata** entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l'addebito in parola viene eseguito.

Nel caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 66** dello scorso **12 novembre**, la società istante aveva chiamato in causa la norma sopra esposta, per rientrare dell'Iva addebitata erroneamente in fattura e poi restituita al cessionario/committente il quale, a seguito di accertamento con adesione, l'aveva corrisposta all'Erario perché indebitamente detratta.

In particolare, in sede di verifica, l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato l'importo fatturato come **prestazione di servizi** assoggettata ad Iva quale **risarcimento danni fuori campo Iva**, con conseguente illegittima detrazione dell'imposta stessa da parte del cessionario/committente.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 66, ha precisato che nella fattispecie descritta non può essere invocato l'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), in quanto la società istante **non può chiedere al proprio cliente l'emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi**

**dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972**, poiché lo stesso non ha effettuato alcuna operazione rilevante ai fini Iva da certificare né *l'esercizio del diritto civile alla restituzione dell'Iva indebitamente corrisposta può essere documentato con fattura o nota di variazione*.

Il quesito trova invece soluzione nell'[articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), introdotto dalla “legge europea 2017” (**L. 167/2017**), in cui è previsto:

- al **comma 1** che “*il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione*”;
- al **comma 2** che “*nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa*”.

Di conseguenza il cedente/prestatore può agire solo **presentando una domanda di rimborso dell'Iva non dovuta**, accertata definitivamente, **entro il termine di due anni** dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.

Per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'imposta è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa.

I due anni entro cui va presentata la domanda di rimborso decorrono **pertanto dal momento in cui viene restituita al cessionario/committente la somma che ha versato per effetto dell'accertamento definitivo**.

Nel caso previsto dal quesito, l'istante potrà quindi richiedere alla Direzione provinciale competente la **restituzione dell'imposta** a decorrere dalla data di rimborso dell'Iva a suo tempo applicata, in via di **rivalsa**, al cliente.

Seminario di specializzazione

## REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >